REGOLAMENTO (CEE) N. 1367/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle maglie, pullover, giacche a vento e simili, a maglia, della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050), originari dell'India, ai calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, della categoria di prodotti n. 6 (numero d'ordine 40.0060), originari del Pakistan, ai filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 43 (numero d'ordine 40.0430), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 de Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per le maglie, i pullover, le giacche a vento e simili, della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050), i calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, della catagoria di prodotti n. 6 (numero d'ordine 40.0060), i filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di cotone preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 43 (numero d'ordine 40.0430), il massimale è fissato a 955 000 pezzi, 859 000 pezzi e 39 t ; che alla data del 2 maggio 1988 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India per la categoria 5, del Pakistan per la categoria 6 e del Brasile per la categoria 43, beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India per la categoria 5, del Pakistan per la categoria 6 e del Brasile per la categoria 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 25 maggio 1988 la riscossione del dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India per la categoria 5, del Pakistan per la categoria 6 e del Brasile per la categoria 43.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0050	5 (1 000 pezzi)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) : giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	India

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0060	6 (1 000 pezzi)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Pakistan
40.0430	43 (tonnellate)	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	Brasile

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente